Il nuovo Regolamento europeo sulle procedure d'esame delle domande d'asilo

Reg. (UE) 2024/1348 del 14 maggio 2024 — Una guida alle nuove procedure comuni di protezione internazionale nell'Unione europea, alle procedure accelerate e di frontiera, e alle modifiche apportate dal D.L. 100/2026 al diritto interno italiano convertito, senza modificazioni, nella L. 7.8.2026, n. 145.

Il quadro normativo: obiettivi e contesto

Il Reg. (UE) 2024/1348, del 14 maggio 2024, abroga la Dir. 2013/32/UE e stabilisce una nuova procedura comune di protezione internazionale nell'Unione europea, allo scopo di razionalizzare, semplificare e armonizzare le disposizioni procedurali degli Stati membri. L'armonizzazione si rende necessaria perché si rilevano disparità significative tra gli Stati membri per quanto concerne le procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa e il livello delle condizioni materiali di accoglienza. Tali disparità sono ritenute fattori determinanti dei movimenti secondari e compromettono l'obiettivo di garantire che tutti i richiedenti siano trattati uniformemente ovunque presentino domanda di protezione nel territorio dell'Unione.

Uno dei principali obiettivi del nuovo regolamento è impedire i movimenti secondari — gli spostamenti da uno Stato membro di primo approdo verso altri Stati membri in pendenza dell'esame della domanda di protezione. Questo costituisce la premessa necessaria per la nuova procedura integrata di frontiera basata sulla c.d. «finzione di non ingresso», fondata «su una disarticolazione tra la presenza fisica del cittadino di un Paese terzo sul territorio e la sua autorizzazione formale all'ingresso da parte delle autorità». Per prevenire il pericolo di fuga, nessun vuoto di procedura dovrebbe intercorrere tra la pronuncia di una decisione negativa sulla domanda di protezione e la decisione di rimpatrio, già anticipata nel diritto interno all'art. 32, co. 4, D.lgs. 25/2008 (come modificato dal D.L. 20/2023, c.d. "Decreto Cutro").

Armonizzazione

Eliminare le disparità procedurali tra Stati membri per garantire trattamento uniforme a tutti i richiedenti.

Contrasto ai Movimenti Secondari

Impedire gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri durante l'esame della domanda di protezione.

Rapidità Decisionale

Assumere decisioni in tempi brevi nell'interesse sia degli Stati membri che dei richiedenti protezione.

L'Attuazione in Italia: dal Patto al D.L. 100/2026, convertito, senza modificazioni, nella L. 7.8.2026, n. 145

1

11 febbraio 2026 — DDL

Il Consiglio dei ministri ha approvato un DDL recante «Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14.5.2024», delegando il Governo ad adottare decreti legislativi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

2

12 giugno 2026 — Il Decreto d'urgenza (D.L. 100/2026)

Siccome i tempi dei lavori parlamentari erano incompatibili con la scadenza del termine di applicazione del Patto negli Stati membri, è stato promulgato il D.L. 100/2026, recante «Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14.5.2024» allo scopo di implementare immediatamente il diritto interno nei suoi aspetti essenziali. Il ricorso alla decretazione d'urgenza è la conseguenza del notevole ritardo del legislatore nazionale: si tratta di una necessità e urgenza "creata" dal Governo italiano che ha avuto due anni di tempo dall'approvazione del Patto U.E. - avvenuta in data 14.5.2024 - per provvedere e, invece, ha atteso l'ultimo giorno utile. Il D.L. 100/2026 apporta modifiche al D.lgs. 286/98, al D.lgs. 25/2008 e al D.lgs. 142/2015, adeguando l'ordinamento nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2024/1348.

3

7 agosto 2026 — La Legge di conversione (L. 145/2026)

Il D.L. 100/2026 è stato convertito in legge, senza modificazioni, con la Legge 7.8.2026, n. 145, pubblicata in G.U. il giorno successivo.

Le due fasi del procedimento di asilo: amministrativa e giurisdizionale.

Il procedimento di asilo si articola in **due fasi**: una **necessaria**, di carattere amministrativo, e una **eventuale**, di natura giurisdizionale.

LA FASE AMMINISTRATIVA

La fase amministrativa consta di due momenti principali: **1. La presentazione della domanda all'autorità competente** e **2. l'esame con conseguente decisione** da parte dell'autorità accertante (la Commissione territoriale per la protezione internazionale).

01

Presentazione della domanda

Si articola in tre sotto-fasi distinte:

1. **Manifestazione della volontà** di chiedere protezione internazionale
2. **Registrazione della domanda** mediante compilazione di un modulo con i dati identificativi del richiedente
3. **Formalizzazione della domanda** presso l'autorità accertante, con produzione di tutti gli elementi e documenti in possesso del richiedente

02

Esame e decisione

L'esame della domanda e la conseguente decisione competono alla **Commissione territoriale per la protezione internazionale**, nella sua veste di autorità accertante.

La suddetta scansione procedimentale può articolarsi secondo una **pluralità di variabili** che danno origine a procedure di esame distinte per durata, luoghi di espletamento e garanzie riconosciute. Si distinguono quindi LA PROCEDURA ORDINARIA E LE PROCEDURE SPECIALI (accelerate e di frontiera).

LA PROCEDURA ORDINARIA

L'accesso, una procedura trifasica: presentazione, registrazione e formalizzazione

Il Reg. Procedure si applica a tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio degli Stati membri, comprese le frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito. L'accesso alla procedura si svolge in tre fasi distinte, ciascuna con proprie caratteristiche e tempistiche.

L'art. 26 del Reg. prevede che «la domanda di protezione internazionale si considera fatta quando il cittadino di paese terzo o l'apolide, compreso un minore non accompagnato, manifesta di persona la volontà di ricevere protezione internazionale». Non è necessario che la persona utilizzi termini specifici quali «protezione internazionale» o «asilo»: è determinante che abbia manifestato il timore d'essere perseguitato o di subire un danno grave al ritorno nel proprio paese. Nel diritto interno, il D.L. 100/2026 ha trasposto questa norma nel nuovo art. 6 co. 1 del D.lgs. 25/2008.

Il Reg. appare in questa parte ricognitivo dei principi giurisprudenziali già elaborati dalla CGUE, per cui dalla manifestazione di volontà discende il riconoscimento dello status di richiedente, posto che «l'azione di "presentare" una domanda di protezione internazionale non presuppone alcuna formalità amministrativa, in quanto […] dette formalità devono essere rispettate al momento dell'"*inoltro" della domanda*» (CGUE Sez. IV, *PPU*, C-36/20, *VL*, sent. 25 giugno 2020). Ne consegue, secondo le parole della Corte di Cassazione, che «*lo statuto protettivo previsto dall'ordinamento in favore del richiedente protezione si radica già […] nel momento dell'effettiva manifestazione di volontà del richiedente asilo di avanzare la domanda protettiva sopra ricordata*» (Cass. Sez. I, ord. 9 ottobre 2020 n. 21910).

Una volta manifestata la volontà, la domanda deve essere prontamente registrata entro cinque giorni, prorogabili fino a quindici in caso di afflusso massiccio. La registrazione include dati anagrafici, documenti d'identità, data e luogo della domanda, e recapiti del richiedente. Segue l'obbligo di formalizzazione entro 21 giorni dalla registrazione, con possibilità di proroga fino a due mesi in caso di numero sproporzionato di domande.

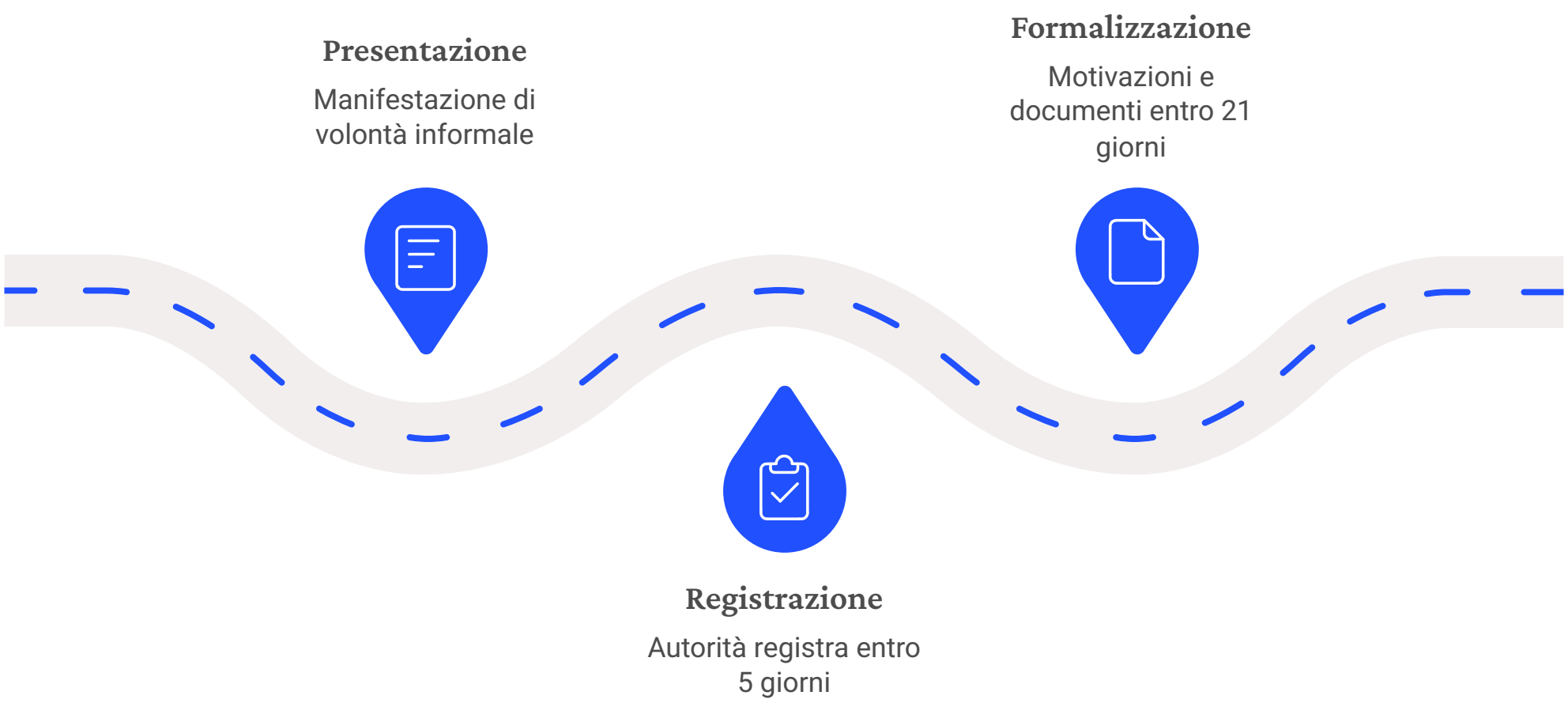

Le competenze nel diritto nazionale

Presentazione della domanda

Ai sensi del novellato art. 26 D.lgs. 25/2008, le Commissioni territoriali ricevono le manifestazioni di volontà di ottenere la protezione internazionale per il tramite di soggetti esterni convenzionati, che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Desta non poche perplessità che l'esercizio di un diritto fondamentale possa essere privatizzato quanto alle modalità di esercizio. La competenza è invece delle questure e degli uffici di polizia di frontiera se la manifestazione è formulata da stranieri sottoposti alle procedure di screening, trattenuti o detenuti.

Registrazione della domanda

È attribuita alla questura o alla polizia di frontiera ai sensi del nuovo art. 26 bis D.lgs. 25/2008. Al momento della registrazione la questura fornisce al richiedente l'opuscolo informativo di cui all'art. 10, co. 2, dello stesso decreto legislativo (che illustra le fasi della procedura, i diritti e i doveri del richiedente, le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie e di assistenza, nonché l'elenco dei paesi di origine sicura). La registrazione deve avvenire entro 5 giorni dalla presentazione della domanda (art. 27 Reg. Procedure), ma non sono previste conseguenze in caso di violazione di tale termine. All'esito della registrazione la questura rilascia il documento nominativo previsto dall'art. 4, co. 1, d.lgs. 142/2015 attestante l'avvenuta presentazione della domanda.

Formalizzazione della domanda

È il momento in cui il richiedente è tenuto a fornire gli elementi e i documenti utili a motivare le ragioni della domanda di protezione. La formalizzazione avviene presso le Commissioni territoriali tramite i soggetti esterni convenzionati; se il richiedente è accolto nei centri di accoglienza la domanda è formalizzata per il tramite dei gestori di tali centri; se il richiedente è trattenuto o detenuto formalizza la domanda in questura (art. 26 ter D.lgs. 25/2008). La formalizzazione deve avvenire quanto prima e comunque entro 21 giorni dalla registrazione. A seguito della formalizzazione al richiedente è rilasciato il documento di cui all'art. 4, co. 4, d.lgs. 142/2015, validato dalla prefettura, che indica lo status di richiedente e sostituisce il permesso di soggiorno per attesa asilo (salvo che il richiedente sia trattenuto o detenuto).

Decisione

La commissione territoriale riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, rigetta la domanda, la dichiara manifestamente infondata o inammissibile, ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 25/2008.

L'esame della domanda: principi, priorità e persone vulnerabili

L'art. 34 Reg. prevede che l'autorità accertante esamini individualmente ciascuna domanda in modo obiettivo e imparziale. Alcune domande sono suscettibili di esame prioritario: l'autorità può trattarle prima di altre pur nel rispetto delle regole ordinarie, senza modificare il tipo di procedura né le garanzie procedurali. La priorità è giustificata quando la domanda appare fondata o verosimilmente meritevole di accoglimento, in presenza di esigenze di protezione o vulnerabilità, per ragioni di ordine pubblico o sicurezza, o per domande reiterate. L'esame prioritario è una facoltà discrezionale, non un obbligo.

Particolare attenzione è riservata ai richiedenti con esigenze procedurali particolari: persone la cui capacità di godere dei diritti sia limitata a causa di vulnerabilità specifiche legate a età, genere, orientamento sessuale, disabilità, malattia, o conseguenti a tortura, stupro o altre forme gravi di violenza. Il personale delle autorità competenti deve essere adeguatamente formato per cogliere i segni di vulnerabilità. Il Considerando 20 prevede che tali richiedenti «dovrebbero» essere esentati dalla procedura accelerata e dalla procedura di frontiera nei casi in cui queste non consentano loro di ricevere sostegno adeguato (art. 21, par. 2).

Il D.L. 100/2026 non apporta alcuna modifica alla normativa nazionale in merito all'esame della domanda e alla tutela delle persone vulnerabili, sicché trovano diretta applicazione le disposizioni unionali sopra citate.



Esame Individuale

Ogni domanda è esaminata in modo obiettivo, imparziale e individuale dall'autorità accertante.



Trattazione Prioritaria

Facoltà discrezionale per domande fondate, vulnerabilità, ordine pubblico o domande reiterate.



Garanzie Particolari

Esenzione dalle procedure speciali (accelerate o di frontiera) per richiedenti vulnerabili, vittime di violenza o tortura

Le garanzie per i minori nel procedimento di asilo

Il Reg. (UE) 2024/1348 dedica specifiche disposizioni ai minori, tenendo conto della necessità di considerare preminente il loro interesse superiore (art. 22, par. 1). È necessario dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale, condotto da una persona dotata delle necessarie conoscenze dei diritti e dei bisogni specifici dei minori, con modalità attente all'età e alla maturità del richiedente. Se il minore è accompagnato, il colloquio si svolge alla presenza di un adulto responsabile e di un consulente legale.

Per i minori non accompagnati, l'art. 23 prevede garanzie ulteriori: le autorità competenti devono designare tempestivamente una persona con le competenze necessarie per assistere provvisoriamente il minore, e nominare un rappresentante non oltre 15 giorni lavorativi dalla data della domanda. L'art. 25 detta criteri di accertamento dell'età secondo un approccio multidisciplinare che comprende valutazione psicosociale; laddove permangano dubbi, possono essere effettuate visite mediche come misura di ultima istanza. Se il risultato non è risolutivo o indica una fascia di età al di sotto dei 18 anni, il richiedente è considerato minore. I minori non accompagnati non dovrebbero, di norma, essere sottoposti alla procedura di frontiera, salvo fondati motivi di pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico (Considerando 62).

Il ritiro esplicito e implicito della domanda

Il Reg. (UE) 2024/1348 disciplina all'art. 40 il ritiro esplicito — che avviene per iscritto da parte del richiedente, di persona o tramite il consulente legale — e all'art. 41 il ritiro implicito. Quest'ultimo rappresenta una delle novità più rilevanti del Reg. Procedure: la sua disciplina viene ampliata a numerose ipotesi, tra cui la mancata formalizzazione della domanda senza valido motivo, il rifiuto di collaborare o di comunicare i dati biometrici, la mancata partecipazione al colloquio personale, la violazione reiterata degli obblighi di comunicazione, e la formalizzazione della domanda in uno Stato membro diverso da quello competente senza rimanervi in attesa della determinazione dello Stato competente.

Questa disciplina mira alla razionalizzazione del sistema e al contrasto degli abusi, ma porta con sé un rischio di compressione del diritto di asilo che può essere scongiurato garantendo informazione adeguata al richiedente, effettiva accessibilità alla procedura e valutazione concreta delle cause dell'inerzia. Nel diritto nazionale, il D.L. 100/2026 ha abrogato l'art. 23-bis D.lgs. 25/2008 sostituendolo con una disposizione nuova che ricalca l'art. 41 del Regolamento: la nuova norma non prevede la sospensione del procedimento, ma dispone che la Commissione territoriale emetta una decisione che dichiari l'estinzione per ritiro implicito, con possibilità di **rigetto per infondatezza** se al momento del ritiro implicito il richiedente non possiede i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale.

Ritiro Esplicito (art. 40)

Atto scritto del richiedente o del consulente legale. Il richiedente è informato di tutte le conseguenze procedurali in lingua comprensibile.

Ritiro Implicito (art. 41)

Mancata formalizzazione, rifiuto di collaborare, assenza al colloquio, violazione obblighi di comunicazione, domanda in Stato membro non competente

La decisione sull'ammissibilità

L'art. 35 Reg. (UE) 2024/1348 prevede un termine di due mesi dalla formalizzazione per l'esame di ammissibilità, della domanda di protezione ad opera della commissione territoriale, prorogabile di ulteriori due mesi in caso di afflusso sproporzionato, questioni complesse o ritardi imputabili al richiedente. È fondamentale distinguere l'inammissibilità dalla procedura accelerata: nel primo caso la domanda non è esaminata nel merito; nel secondo si ha un'accelerazione nell'esame del merito. La domanda di protezione internazionale è dichiarata inammissibile quando (art. 38):

a) Il paese non-UE è considerato *paese di primo asilo* (art. 58), salvo se il richiedente non vi può essere ammesso o riammesso.

b) Il paese non-UE è considerato *paese terzo sicuro* (art. 59), salvo se il richiedente non vi può essere ammesso o riammesso.

c) Un altro Stato membro ha già concesso al richiedente la protezione internazionale.

d) Un giudice penale internazionale ha disposto (o sta disponendo inequivocabilmente) la ricollocazione sicura del richiedente, salvo nuove circostanze pertinenti non valutate.

e) Il richiedente è destinatario di una decisione di rimpatrio (art. 6 dir. 2008/115/CE) e ha presentato domanda solo dopo 7 giorni lavorativi dalla notifica, essendo stato informato delle conseguenze e senza nuovi elementi rilevanti.

Prima di dichiarare l'inammissibilità, l'art. 11 Reg. (UE) 2024/1348 garantisce al richiedente la possibilità di un colloquio individuale sull'ammissibilità, nel quale può addurre motivazioni per cui i motivi di inammissibilità non si applicherebbero al suo caso.

La decisione nel merito.

Per la decisione nel merito in procedura ordinaria, il termine è di sei mesi dalla formalizzazione, prorogabile di ulteriori sei mesi. La decisione deve essere scritta, motivata in fatto e in diritto, e comunicata con indicazione dei mezzi d'impugnazione. L'art. 37 Reg. (UE) 2024/1348 prevede il raccordo tra decisione sulla domanda di protezione e rimpatrio: quando la domanda è respinta, lo Stato membro è tenuto ad adottare immediatamente una decisione di rimpatrio nel rispetto del principio di non-refoulement.

La decisione deve essere assunta sulla base dei fatti, in base ad una valutazione obiettiva, imparziale e individuale, al termine di un esame approfondito che tenga conto di tutti gli elementi forniti dal richiedente e delle informazioni aggiornate sulla situazione del suo paese di origine. La decisione deve essere presa per iscritto e, se la domanda è rifiutata, deve essere motivata in fatto e in diritto.

1	**Riconoscimento della Protezione** La commissione territoriale riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria ove ne sussistano i presupposti ai sensi del D.lgs. 251/2007. Se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 D.Lgs 286/98, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale".
2	**Rigetto della Domanda** Rigetto ove non sussistano i presupposti per il riconoscimento.
3	**Rigetto per Manifesta Infondatezza** Nei casi di cui all'art. 28 ter D.Lgs 286/98:

a) questioni non pertinenti alla protezione internazionale	b) dichiarazioni palesemente false o contraddittorie	c) induzione in errore con documenti falsi
d) domanda strumentale a ritardare l'allontanamento	e) Paese di origine sicuro	f) pericolosità per sicurezza nazionale e ordine pubblico
g) domanda reiterata non inammissibile	h) ingresso o soggiorno illegale senza domanda tempestiva	i) ingresso legale senza domanda tempestiva
j) cittadinanza di Paese con tasso di riconoscimento pari o inferiore al 20% (Eurostat)		

ℹ️ È bene specificare come il termine entro cui completare la procedura amministrativa nella procedura ordinaria decorra dalla data di **formalizzazione** della domanda. Tema importante, riguardo a tale decorrenza, concerne non tanto la procedura ordinaria, posto che in questo caso il **termine è ordinatorio** e non conduce a specifiche conseguenze, ma le procedure accelerate e alla frontiera, le quali invece vanno definite entro il termine massimo a pena di qualificazione della procedura come ordinaria.

Tale termine pare dunque decorrere da un momento, la formalizzazione, che a sua volta deve avvenire entro un lasso di tempo dalla presentazione e dalla registrazione, il cui superamento non apparirebbe, a prima battuta, sanzionato.

1	2	3
Esame Ammissibilità	**Decisione nel Merito**	**Decisione di Rimpatrio**
Entro 2 mesi dalla formalizzazione, prorogabile di altri 2 mesi. Colloquio individuale garantito.	Entro 6 mesi dalla formalizzazione in procedura ordinaria, prorogabile di altri 6 mesi.	Adottata immediatamente dopo il rigetto, nel rispetto del principio di non-refoulement (art. 37).

La notifica del provvedimento

Ai sensi dell'art. 67, par. 8 Reg. (UE) 2024/1348, è compito del diritto nazionale stabilire le procedure di notifica. Il Reg. si limita a prevedere che il richiedente debba accettare di ricevere le comunicazioni alla residenza o al domicilio più recente, mediante numero di telefono o indirizzo di posta elettronica indicati alle autorità competenti al momento della formalizzazione della domanda.

Nell'ordinamento italiano, l'art. 11 D.lgs. 25/2008 articola la procedura di notificazione in più fattispecie. Se il richiedente si trova in un centro d'accoglienza, le notificazioni sono effettuate presso il centro mediante posta elettronica certificata al responsabile, il quale ne cura la consegna al destinatario. Se il richiedente rifiuta di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta, il responsabile del centro — considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge — ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale via PEC, e la notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio diviene disponibile nella casella PEC della Commissione. Se il richiedente non è accolto in centri, le notificazioni sono effettuate presso l'ultimo domicilio comunicato o mediante PEC, anche presso il legale rappresentante ove il richiedente abbia eletto domicilio (modifica apportata dal D.L. 23/2026). In caso di irreperibilità o inidoneità del domicilio, l'atto è reso disponibile presso la questura competente e, decorsi venti giorni dalla trasmissione, la notificazione si intende eseguita.

Richiedente in centro d'accoglienza

Notifica effettuata **via PEC al responsabile del centro**, il quale cura la consegna al destinatario.

Richiedente rifiuta di ricevere l'atto

Il responsabile (pubblico ufficiale) **comunica via PEC alla Commissione territoriale**; notifica eseguita al momento della disponibilità in casella PEC.

Richiedente non accolto in centri

Notifica all'**ultimo domicilio comunicato** o via PEC, anche al legale rappresentante se eletto domicilio *(D.L. 23/2026)*.

Irreperibilità o domicilio inidoneo

Atto reso disponibile **presso la questura competente**; notifica eseguita automaticamente dopo **20 giorni** dalla trasmissione.

LA PROCEDURA ACCELERATA

I Presupposti.

L'art. 42 del Reg. (UE) 2024/1348 indica dettagliatamente i casi in cui l'esame nel merito della domanda di protezione da parte dell'autorità accertante è obbligatoriamente accelerato. Nel diritto interno è il presidente della commissione territoriale che determina i casi di applicazione della procedura accelerata ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 25/2008, come novellato dal D.L. 100/2026. I casi in cui si applica la procedura accelerata sono i seguenti:

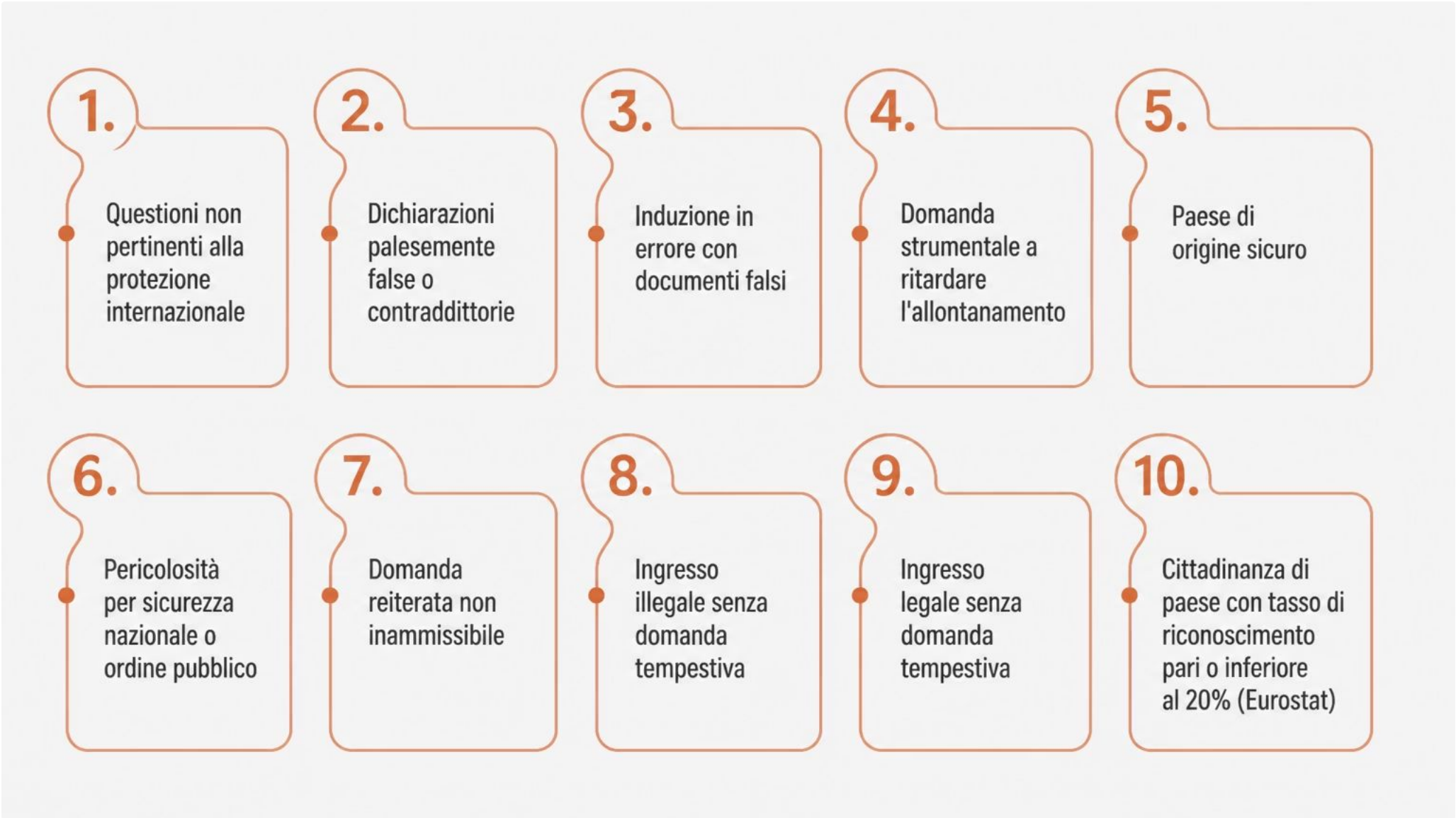

L'autorità accertante può tuttavia continuare l'esame nel merito con procedura ordinaria qualora le questioni in fatto o in diritto siano troppo complesse per la procedura accelerata. Analogamente, se a seguito del colloquio emergono circostanze che escludono le condizioni legittimanti la procedura accelerata — come la dimostrazione che il paese di origine non è sicuro per il richiedente — si deve tornare alla procedura ordinaria.

Minori non accompagnati e garanzie particolari

Procedura Accelerata per i Minori

Il par. 3 dell'art. 42 Reg. (UE) 2024/1348 prevede che la procedura accelerata possa (non debba obbligatoriamente) essere applicata nei confronti dei minori non accompagnati solo in casi limitati: provenienza da paese di origine sicuro; fondati motivi di pericolosità per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico; domanda reiterata non dichiarata inammissibile; induzione in errore con documenti falsi; cittadinanza in paese con tasso di riconoscimento $\leqslant$20%.

Ai sensi dell'art. 3, n. 7 Reg. (UE) 2024/1348, è «minore non accompagnato» il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni 18 che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto responsabile, fino a quando non sia effettivamente affidato a un adulto. Nel diritto italiano i minori di diciotto anni sono inespellibili, salvo il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulsi (art. 19, co. 2, lett. a), d.lgs. 286/98).

Accertamento dell'Età

Poiché nella prassi non sempre è agevole l'accertamento della minore età, l'art. 25 Reg. (UE) 2024/1348 detta criteri di accertamento secondo un approccio multidisciplinare che comprende una valutazione psicosociale da parte di professionisti qualificati. Laddove permangano dubbi, possono essere effettuate visite mediche come misure di ultima istanza, previa adeguata informazione. Il rifiuto di sottoporsi alla visita può essere considerato una presunzione relativa del fatto che il richiedente non sia un minore. Se il risultato non è risolutivo o indica una fascia di età al di sotto dei 18 anni, il richiedente è considerato un minore.

Garanzie Procedurali Particolari

Ai sensi dell'art. 21, par. 2 Reg. (UE) 2024/1348, qualora l'autorità accertante ritenga di non poter fornire il necessario sostegno ai richiedenti che necessitano di garanzie particolari nel corso della procedura accelerata o di frontiera — come vittime di stupri, torture, o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere — non applica o cessa l'applicazione di tale procedura.

Le conseguenze della procedura accelerata

La trattazione della domanda in sede accelerata (audizione del richiedente, assistenza linguistica, obbligo di segretezza) è identica a quella ordinaria, così come identici sono i termini per la formalizzazione: quanto prima, e comunque entro 21 giorni dalla registrazione (art. 28 Reg. Procedure), che deve avvenire entro 5 giorni dalla presentazione (art. 27 Reg. Procedure).

Durata della Procedura

L'autorità accertante conclude la procedura accelerata entro **tre mesi** dalla formalizzazione (art. 35, par. 3 Reg.). Il termine ordinario è di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi.

Termini di Impugnazione

In Italia il termine per impugnare è ridotto a **sette giorni** in caso di procedura accelerata (art. 35 bis D.lgs. 25/2008), rispetto ai 30 giorni ordinari. Termini ancor più ridotti — 5 giorni — sono previsti per le procedure di frontiera (art. 35 ter). Tutti i termini sono previsti a pena d'inammissibilità.

Mancato Effetto Sospensivo

In caso di rigetto per infondatezza o manifesta infondatezza, il richiedente **non ha diritto di rimanere** nel territorio fino alla scadenza del termine per il ricorso (art. 68, par. 3, lett. a) Reg.), salva autorizzazione giudiziale su richiesta di parte o d'ufficio.

Patrocinio Gratuito

Secondo il diritto unionale le prestazioni di assistenza legale gratuita nelle procedure d'impugnazione possono essere escluse se «il ricorso non ha prospettive concrete di successo o è abusivo» (art. 17, par. 2, lett. b) Reg.), con decisione emessa anche da un'autorità amministrativa, fermo restando il diritto a un ricorso ad hoc davanti a un giudice.

Tale previsione non pare applicabile in Italia, posto che alcuna norma consente all'autorità amministrativa una valutazione sulla fondatezza del ricorso. Una volta ottenuta l'ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello Stato - da parte del Consiglio dell'ordine degli avvocati territorialmente competente - sarà eventualmente il giudice a revocare l'ammissione al patrocinio pubblico ove ne sussistano i presupposti, unitamente al rigetto della domanda.

Il mancato rispetto di tutte le articolazioni procedurali proprie della procedura accelerata comporta il ripristino della procedura ordinaria e il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato (Cass. SS.UU. n. 11399/2024).

⚠️ *Il rischio principale è che i termini brevi inducano l'autorità accertante ad assumere decisioni affrettate, mentre la riduzione dei termini per l'impugnazione riduce obiettivamente l'effettività del diritto di difesa. Resta critica anche la questione delle vittime vulnerabili: le condizioni di vulnerabilità potrebbero non emergere nei brevi termini della procedura accelerata, rendendo lettera morta la disposizione di garanzia dell'art. 21, par. 2.*

LE PROCEDURE DI FRONTIERA

Facoltative e obbligatorie

La disciplina delle procedure di frontiera è prevista agli artt. 43, 44 e 45 del Reg. (UE) 2024/1348. Tali procedure si applicano «in esito all'accertamento effettuato a norma del regolamento UE 2024/1356» (Reg. Screening). La principale conseguenza è che il richiedente non è autorizzato a fare ingresso nel territorio dello Stato membro per la durata massima di 12 settimane, scadute le quali è autorizzato a fare ingresso, salvo applicazione della procedura di rimpatrio alla frontiera.

Procedure Facoltative (art. 43)

Lo Stato membro *può* esaminare con procedura di frontiera la domanda di protezione presentata:

- a un valico di frontiera esterna o in una zona di transito;
- da persona rintracciata a seguito di attraversamento irregolare (in situazione di flagranza);
- da persona sbarcata a seguito di operazioni di ricerca e soccorso;
- da persona ricollocata ai sensi del Reg. Dublino.

La circolare del Dip. di P.S. del 12.6.2026 conferma che la procedura accelerata di frontiera è facoltativa in tutti i casi di cui all'art. 43.

Procedure Obbligatorie (art. 45)

La procedura di frontiera *è invece* ***obbligatoria*** quando, ricorrendo uno dei casi dell'art. 43, si applica anche una delle circostanze di cui all'art. 42, par. 1, lett. c), f) o j):

- induzione in errore con documenti falsi;
- fondati motivi di pericolosità per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico;
- cittadinanza in paese con tasso di riconoscimento $\leqslant$20%. In questi casi non vi è discrezionalità per lo Stato membro.

La fase decisoria nei casi di procedura di frontiera

Ai sensi dell'art. 44, par. 1, lett. a), Reg. (UE) 2024/1348, l'autorità procedente può respingere la domanda di protezione per inammissibilità a norma dell'art. 38, ovvero, ai sensi dell'art. 44, par. 1, lett. b), Reg. (UE) 2024/1348, possono essere assunte decisioni sul merito della domanda.

Riconoscimento della Protezione

La commissione territoriale riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria ove ne sussistano i presupposti ai sensi del D.lgs. 251/2007.

Rigetto della Domanda

Il rigetto ha luogo quando non sussistono i presupposti per il riconoscimento, o per manifesta infondatezza nei casi di cui all'art. 28 ter D.lgs. 25/2008.

Dichiarazione di Inammissibilità

ex art. 38 Reg. UE (vedi schema sopra)

Al fine di velocizzare le decisioni si prevedono casi di inammissibilità fondati su criteri predeterminati: provenienza da un paese di primo asilo, da un paese terzo sicuro, da un paese di origine sicuro, da un paese con ridotte percentuali di accoglimento (⩽20%), o nei casi di ritiro implicito o esplicito della domanda. Termini brevi sono previsti per le procedure di esame alla frontiera: tra le dodici e le sedici settimane. Il rischio che le procedure speciali trovino applicazione più ampia rispetto alla procedura ordinaria — rendendo l'eccezione la regola — è uno degli snodi critici del nuovo sistema.

La capacità adeguata: un meccanismo numerico per stabilire il numero di domande da valutare con procedura di frontiera da ciascuno Stato membro dell'U.E.

Il Reg. Procedure introduce il concetto di «capacità adeguata» di accoglienza degli Stati membri, raggiunto il quale ogni singolo Stato può applicare delle priorità nella trattazione delle domande di protezione con procedura di frontiera. Si tratta di un termine burocratico-amministrativo che implica che gli Stati membri garantiscano un'organizzazione adeguata per lo svolgimento delle procedure di frontiera, predisponendo posti sufficienti in apposite strutture per esaminare «in un dato momento un numero definito di domande» (Considerando 28 Reg. Procedure).

30.000

Capacità UE Totale

Posti complessivi fissati dall'art. 46 Reg. Procedure a livello di Unione europea.

8.016

Capacità Italia

Capacità adeguata per l'Italia fissata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2024/2150 del 5 agosto 2024.

16.032

Domande 2026–2027

Numero massimo di domande che l'Italia è tenuta a esaminare con procedura di frontiera nel primo anno (doppio della capacità adeguata).

32.054

Domande a Regime

Numero massimo a regime dal giugno 2028 in avanti (quadruplo della capacità adeguata).

La capacità adeguata di ogni Stato membro è stabilita moltiplicando per 30.000 la somma di tutti gli ingressi irregolari attraverso le frontiere esterne nell'ultimo triennio in ciascuno Stato membro, dividendo il risultato per il medesimo numero computato su base unionale. Il numero massimo di domande è fissato in misura doppia della capacità adeguata dal 12 giugno 2026, tripla dal 13 giugno 2027 e quadrupla dal 13 giugno 2028. Come osservato in dottrina, «il regolamento disciplina quello che per l'Unione è lecito "pretendere" dallo Stato in termini organizzativi attraverso la nozione di capacità adeguata». Al raggiungimento della capacità adeguata, lo Stato membro è esonerato dall'obbligo di processare in frontiera le domande dei richiedenti con tasso di riconoscimento $\leqslant$20%, ma permane l'obbligo per i richiedenti ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale.

Gli obblighi di soggiorno e la finzione di non ingresso

Per la durata dell'esame delle domande con procedura di frontiera, ciascuno Stato membro «esige» che i richiedenti soggiornino alla frontiera esterna o in prossimità della stessa, ovvero in una zona di transito, o in altri luoghi designati sul proprio territorio. L'obbligo di soggiorno in un luogo determinato non è considerato un'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno: si verifica così la **finzione di non ingresso**, fondata «su una disarticolazione tra la presenza fisica del cittadino di un Paese terzo sul territorio e la sua autorizzazione formale all'ingresso da parte delle autorità».

Zone di frontiera designate in Italia (D.M. 21.7.2026, pubbl. G.U. 10.8.2026)

Asti · Belluno · Benevento · Bologna · Ferrara · Genova · Imperia · La Spezia · Latina · Lecco · Mantova · Milano · Monza Brianza · Padova · Pordenone · Reggio Calabria · Savona · Siena · Treviso · Udine · Varese · Venezia · Verona · Vibo Valentia · Vicenza

Il D.L. 100/2026: l'autorizzazione a risiedere in luogo specifico

Art. 5 ter D.lgs. 142/2015

L'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico è **sempre disposta** quando la domanda è esaminata con procedura di frontiera, salvo che ricorrano le condizioni per il trattenimento o per l'applicazione delle misure alternative ad esso.

Art. 5 quater – Modalità applicative

Il provvedimento è disposto dal **prefetto**, con atto scritto e motivato, nel rispetto del principio di proporzionalità e previa valutazione caso per caso.

Violazione dell'obbligo di dimora

Comporta la **cessazione delle misure di accoglienza**. Qualora sussista il rischio di fuga, la violazione può essere valutata ai fini dell'applicazione della misura più gravosa del **trattenimento in CPR**.

Il reclamo giurisdizionale (art. 5 quinquies D.lgs. 142/2015)

Avverso l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico è ammesso reclamo giurisdizionale ai sensi dell'art. 5 quinquies D.lgs. 142/2015, da proporre entro sette giorni dalla comunicazione del provvedimento.

01

Termine

7 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione a risiedere in luogo specifico.

02

Competenza e modalità

Sezione specializzata per l'immigrazione del tribunale distrettuale competente per il luogo in cui il richiedente è autorizzato a risiedere, tramite difensore munito di procura speciale.

03

Contenuto (a pena di inammissibilità)

Il reclamo deve contenere l'indicazione dei motivi per i quali si chiede la revoca o la modifica dell'obbligo di soggiorno. In caso di inammissibilità, il giudice revoca l'eventuale ammissione al gratuito patrocinio.

04

Notifica al prefetto e contraddittorio

Il reclamo e l'avviso d'udienza devono essere notificati al prefetto almeno 10 giorni prima dell'udienza. Il prefetto può depositare note scritte entro 5 giorni dalla notifica.

05

Udienza camerale

L'udienza può svolgersi da remoto: il richiedente si collega esclusivamente dal luogo in cui si trova il difensore, che ne accerta l'identità. Su richiesta del ricorrente, è sentito personalmente con l'ausilio di un interprete.

06

Decisione e impugnazione

Il giudice decide con ordinanza entro 20 giorni dall'udienza. L'ordinanza è ricorribile per Cassazione (art. 360 c.p.c.) entro 10 giorni dall'udienza o dalla comunicazione del provvedimento.

Il trattenimento dei richiedenti nelle procedure di frontiera

L'obbligo di soggiorno in un luogo determinato non è l'unica alternativa: l'art. 54 Reg. Procedure prevede tale obbligo «fatto salvo l'art. 10» della Dir. Accoglienza, che disciplina il trattenimento. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente o sulla base della sua nazionalità; previa valutazione caso per caso e sempre che non siano applicabili misure meno coercitive, il trattenimento è disposto al verificarsi di uno o più di questi motivi tassativamente previsti:



Nel diritto italiano il trattenimento comporta — per consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale (a partire dalla sentenza 105/2001) — una restrizione della libertà personale e, pertanto, è soggetto alla riserva di legge e di giurisdizione, con obbligo di convalida giurisdizionale entro 96 ore dalla sua attuazione, in conformità all'art. 13, co. 3, Cost. I termini unionali di 15 giorni (prorogabili a 21) per la verifica giudiziaria non possono pertanto essere applicati in Italia. Il trattenimento è disposto con atto scritto e motivato, deve indicare le ragioni per cui non possono essere applicate misure alternative meno coercitive, e cessa al venir meno dei presupposti legittimanti.

Le eccezioni alla procedura di frontiera e il rito

Eccezioni (art. 53 Reg. Procedure)

1. La procedura di frontiera non si applica ai minori stranieri non accompagnati, che sono autorizzati ad entrare nel territorio degli Stati membri, tranne quando sussistono fondati motivi per ritenere che il richiedente-minore sia un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico.
2. Gli Stati membri non applicano — o cessano di applicare — la procedura di frontiera quando: non ritengono più applicabili i motivi di rigetto per inammissibilità o i motivi di applicazione della procedura accelerata;
3. non può essere fornito il sostegno necessario ai richiedenti con esigenze particolari;
4. sussistono rilevanti motivi medici, inclusi quelli di salute mentale;
5. le garanzie di trattenimento non possono più essere rispettate ma la procedura non è possibile senza ricorrere al trattenimento.

Il Rito (art. 51 Reg. Procedure)

La domanda è formalizzata entro 5 giorni dalla registrazione (in deroga al termine di 21 giorni della procedura ordinaria). Si tratta di un termine ordinatorio: il mancato rispetto non pregiudica il proseguimento della procedura di frontiera. La durata massima è di **12 settimane** dalla registrazione, prorogabili a 16 settimane in caso di ricollocazione. Decorso tale termine, il richiedente è autorizzato a fare ingresso nel territorio dello Stato membro, salvo applicazione della procedura di rimpatrio alla frontiera.

Nel diritto interno, l'art. 28 bis 1 D.lgs. 25/2008 prevede che la Commissione territoriale adotti la decisione entro quattro settimane dalla registrazione, fermo restando il termine complessivo di 12 settimane che include anche l'eventuale fase giurisdizionale.

Il D.L. 100/2026 prevede un significativo incremento delle Commissioni territoriali: possono essere aggiunte fino a 24 sezioni aggiuntive, in aggiunta all'aumento massimo di 30 sezioni già previsto in caso di eccezionale incremento delle domande di asilo.

La procedura di rimpatrio alla frontiera

Il Reg. (UE) 2024/1349 stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera che si colloca a valle delle procedure di asilo alla frontiera, disciplinando cosa accade al richiedente dopo che la sua domanda di protezione è stata respinta. Lo scopo è dare continuità alla procedura di frontiera senza che il richiedente sia autorizzato a fare ingresso nel territorio dello Stato membro. La procedura di rimpatrio deve essere espletata entro un termine non superiore a **12 settimane**, decorrente dal momento in cui l'ex richiedente non ha più diritto di rimanere. Il D.L. 100/2026 non ha apportato modifiche specifiche nel diritto interno, sicché il Reg. trova applicazione diretta.

Anche nelle procedure di rimpatrio alla frontiera è prevista la possibilità di concessione di un termine per la partenza volontaria che non deve superare i **15 giorni** (a differenza dei 7-30 giorni della Dir. 2008/115/CE), non conferisce il diritto d'ingresso nel territorio degli Stati membri, e comporta la consegna del documento di viaggio all'autorità competente. Tale termine non può essere concesso in presenza di rischio di fuga, se la domanda è stata respinta per manifesta infondatezza, o se la persona rappresenta un pericolo per l'ordine pubblico.

Il trattenimento disposto nell'ambito della procedura di rimpatrio alla frontiera non può superare le 12 settimane (tre mesi, al pari della procedura di valutazione alla frontiera della domanda di protezione), decorsi i quali, se il rimpatrio non è stato ancora eseguito, e sussiste una prospettiva ragionevole di allontanamento, è possibile disporre un trattenimento consecutivo immediatamente successivo ai sensi della Direttiva 2008/115/CE (Direttiva rimpatri), nel qual caso, però, il tempo del trattenimento disposto ai fini della procedura di rimpatrio alla frontiera (12 settimane) si computa nel calcolo massimo dei termini di 18 mesi previsti da tale Direttiva, consegue che l'ulteriore trattenimento in questione può avere una durata massima di 15 mesi

Ove non sia possibile la concessione del termine, gli Stati membri possono procedere al rimpatrio tramite respingimento alla frontiera ovvero tramite espulsione, eventualmente previo trattenimento ai sensi della direttiva 2008/115/CE che prevede un termine massimo di trattenimento pari a 18 mesi, da cui va però detratto il termine di 12 settimane (tre mesi) previsto come termine massimo per l'esecuzione del rimpatrio alla frontiera.

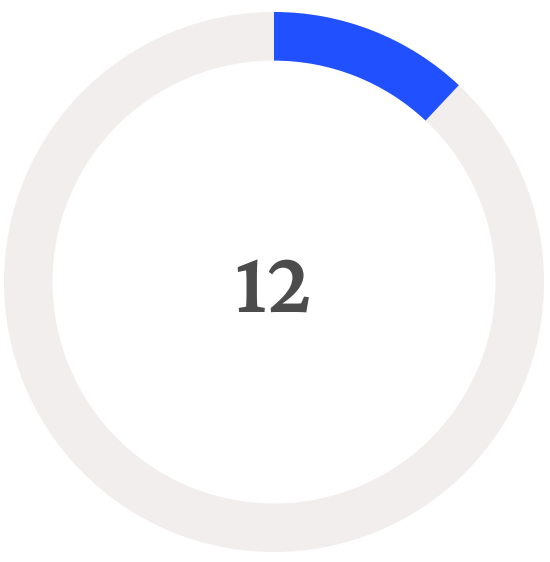

Settimane Procedura Asilo

Durata massima del trattenimento durante l'esame della domanda processata in frontiera.

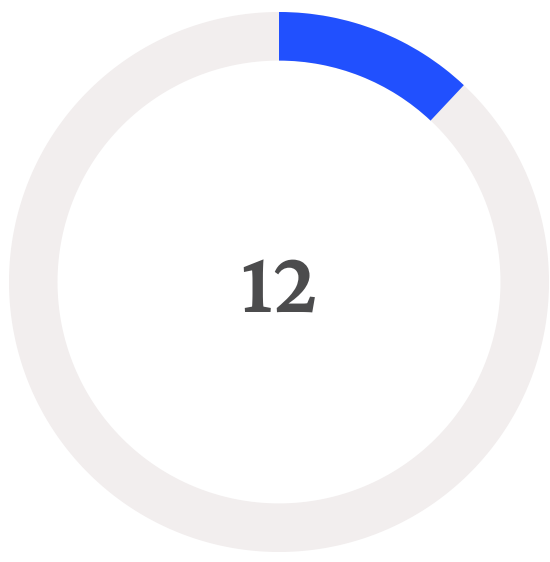

Settimane Rimpatrio Frontiera

Ulteriori settimane di trattenimento in esecuzione della procedura di rimpatrio alla frontiera.

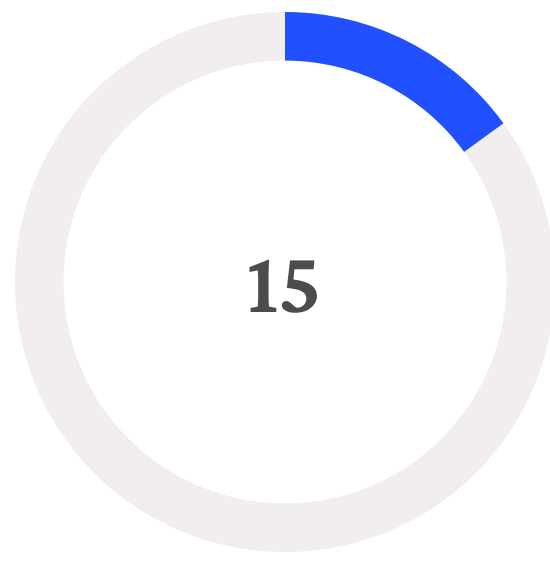

Mesi Direttiva Rimpatri

Ulteriore trattenimento nell'ambito della Dir. 2008/115/CE (18 mesi max, detratti i 3 mesi già trascorsi a titolo di procedura di rimpatrio alla frontiera).

In conclusione, il richiedente protezione internazionale sottoposto alla procedura di asilo in frontiera può essere trattenuto complessivamente per **21 mesi** — molto più del termine di 18 mesi previsto dalla Direttiva rimpatri, mentre prima del 12.6.2026 il richiedente protezione può essere trattenuto "solo" per un anno.

La domanda reiterata: definizione e presupposti di ammissibilità

Il Reg. (UE) 2024/1348 all'art. 3, n. 19 definisce la domanda successiva o reiterata come la domanda presentata dopo una «decisione definitiva su una domanda precedente». L'art. 55, par. 5 stabilisce un importante principio: se l'autorità accertante ha respinto la domanda per ritiro implicito senza un esame nel merito, nell'ambito della domanda reiterata è sempre ammissibile l'esame di tutti gli elementi allegati in precedenza.

Quando si considera domanda reiterata

È considerata domanda reiterata qualsiasi domanda presentata successivamente a un ritiro esplicito (art. 40) o implicito (art. 41), nonché dopo una decisione definitiva nel merito.

Presupposti per un nuovo esame completo

Elementi nuovi e rilevanti

Gli elementi devono essere nuovi, rilevanti, e suscettibili di aumentare in modo significativo le probabilità di riconoscimento della protezione internazionale, oppure attinenti ai motivi per i quali la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità.

Impossibilità incolpevole

Gli elementi sono considerati nuovi solo se il richiedente si è trovato nell'impossibilità, senza alcuna colpa da parte sua, di presentarli nell'ambito della domanda precedente.

Giurisprudenza (Cass. n. 37275/2022)

Tra le risultanze nuove rilevanti rientrano le informazioni sull'insorgenza o l'aggravarsi di un conflitto nel paese d'origine, nonché — con indirizzo uniforme — i motivi riferiti esclusivamente alla protezione complementare.

Nel diritto italiano

L'art. 29, co. 1, lett. b) D.lgs. 25/2008, come modificato dal D.L. 100/2026, stabilisce che la domanda va dichiarata inammissibile se «si tratta di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348».

Il rito della domanda reiterata: esame preliminare e procedura

L'art. 55, art. 3, paragrafo 19, Reg. (UE) 2024/1348 prevede che l'autorità accertante sottoponga la domanda reiterata a un esame preliminare per stabilire se siano emersi o siano stati presentati nuovi elementi. Nell'ordinamento italiano, l'art. 29, co. 1-bis D.lgs. 25/2008 conferma che la domanda reiterata deve essere sottoposta a esame preliminare, assegnato al Presidente della Commissione territoriale. L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta o un colloquio personale: il colloquio è la regola, e può essere omesso solo quando dalla memoria scritta risulti «chiaro» che non emergono nuovi elementi. Si tratta di una novità notevole rispetto alla Dir. 2013/32/UE, ove il colloquio era omesso del tutto in sede di esame preliminare se lo stesso dava luogo a inammissibilità.

L'esame preliminare va concluso entro due mesi dalla formalizzazione della domanda. Se non emergono nuovi elementi, la domanda è dichiarata inammissibile; se è verificata l'ammissibilità, l'autorità procede a un esame completo ed ex nunc nell'ambito di una procedura accelerata che deve concludersi entro tre mesi (art. 42, par. 1, lett. g)). In ogni caso di domanda reiterata, anche se valutata nel merito, l'art. 68, par. 3 esclude la sospensione automatica dell'impugnazione (con la sola eccezione dell'inammissibilità della domanda reiterata del minore non accompagnato sottoposto a procedura di frontiera). Nel diritto nazionale, l'art. 28-ter D.lgs. 25/2008, come modificato dal D.L. 100/2026, dispone che si abbia in ogni caso una pronuncia di rigetto per manifesta infondatezza.

Domanda Reiterata

Presentazione dopo una decisione definitiva su una domanda precedente (art. 3, n. 19)

Esame Preliminare

Verifica della presenza di nuovi elementi rilevanti non presentabili in precedenza

Inammissibile

Nessun nuovo elemento → rigetto per inammissibilità (art. 29, co. 1, lett. b) D.lgs. 25/2008)

Ammissibile

Nuovi elementi presenti → apertura della procedura accelerata di esame

Decisione nel Merito

Esame completo della domanda con valutazione di tutti gli elementi allegati

Riflessioni conclusive: la frontiera come limbo

> «La frontiera, simbolo di lontananza, è capace di assumere una concretezza notevole in connessione con politiche opache rischiando di diventare un limbo, una terra di nessuno, in cui è facile derogare in maniera sostanziale i principi fondamentali dello stato di diritto.»

Il sistema delineato dal Reg. (UE) 2024/1348 e dal D.L. 100/2026 evidenzia con chiarezza come le procedure accelerate e di frontiera siano destinate a trovare larga applicazione nella prassi, con la conseguenza che l'eccezione diventa la regola. Le procedure speciali trovano applicazione più ampia rispetto alla procedura ordinaria, con il rischio che la centralità data alle procedure accelerate e di frontiera — determinando un rilevante incremento di domande da analizzare in tempi molto brevi — ostacoli il meccanismo di prioritizzazione delle domande manifestamente fondate.

Rischio di decisioni affrettate

I termini brevi previsti per la decisione possono indurre l'autorità accertante ad assumere decisioni poco approfondite in fatto e in diritto, onerando il richiedente di ulteriori impugnazioni.

Riduzione dell'effettività del diritto di difesa

La riduzione dei termini per l'impugnazione (7 giorni per la procedura accelerata, 5 giorni per quella di frontiera) riduce obiettivamente l'effettività del diritto di difesa.

Vulnerabilità non rilevate

Le condizioni di vulnerabilità (vittime di torture, violenza) potrebbero non emergere nei brevi termini della procedura accelerata, rendendo lettera morta le disposizioni di garanzia dell'art. 21, par. 2 Reg. Procedure.

Trattenimento prolungato

Il cumulo delle procedure (asilo in frontiera + rimpatrio in frontiera + Direttiva rimpatri) può portare a un trattenimento complessivo di 21 mesi, ben oltre i 18 mesi previsti dalla Direttiva rimpatri.

La complessità del quadro normativo esaminato impone una vigilanza costante sull'effettiva applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal Regolamento, affinché la razionalizzazione delle procedure non si traduca in una sistematica compressione dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale.

Il quadro normativo di riferimento

Le fonti che disciplinano la fase giurisdizionale della protezione internazionale in Italia si articolano su livelli distinti ma interconnessi: europeo e legislativo nazionale, garantendo un sistema di tutela multilivello.

Livello Europeo

- Reg. (UE) 2024/1348 — Regolamento Procedure (artt. 67-69: fase giurisdizionale; art. 51: procedura di frontiera; art. 68: effetto sospensivo e autorizzazione a rimanere)
- Reg. (UE) 2024/1347 — Regolamento Qualifiche (artt. 14 e 19: cause di revoca/esclusione)
- Art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali UE — diritto a un ricorso effettivo

Livello Nazionale — Legislativo

- D.lgs. 25/2008 — Decreto Procedure (artt. 35, 35-bis, 35-ter, 33: rito ordinario, frontiera, revoca)
- D.lgs. 142/2015 — Decreto Accoglienza (art. 4, co. 4: documento di soggiorno)
- D.L. 13/2017 — eliminazione del grado d'appello, introduzione del rito camerale

Livello Nazionale — Recente Riforma

- D.L. 100/2026 — ultima riforma: nuovi termini di impugnazione (30/7/5 giorni), rito autonomo per frontiera, disciplina dell'effetto sospensivo in recepimento del Reg. (UE) 2024/1348

Il sistema normativo è in continua evoluzione: il D.L. 100/2026 ha recepito il Reg. (UE) 2024/1348, adeguando il diritto interno agli standard europei di effettività della tutela.

I termini previsti dal Reg. (UE) 2024/1348

Termini per l'impugnazione delle decisioni amministrative

Procedure accelerate (5–10 giorni)

In caso di decisione di rigetto per inammissibilità, ritiro implicito, infondatezza o manifesta infondatezza, qualora sussistano le circostanze per cui l'art. 42, parr. 1 o 3 prevede la procedura accelerata. Il termine decorre dalla notifica al richiedente, al suo rappresentante o al consulente legale.

Tutti gli altri casi (2 settimane – 1 mese)

Il termine è da un minimo di due settimane a un massimo di un mese in tutti gli altri casi. Il termine decorre dalla notifica al richiedente, al suo rappresentante o al consulente legale.

Termini per le decisioni delle sezioni specializzate (art. 69 Reg.)

Fatto salvo un esame adeguato e completo del ricorso, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale termini ragionevoli per l'esame da parte del giudice (art. 69 Reg.).

Nel diritto italiano, tali termini sono disciplinati nel nuovo comma 13 dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008, come modificato dal D.L. 100/2026

8 mesi

Procedura ordinaria

Termine per la decisione del giudice nella procedura ordinaria (art. 35-bis, co. 13, D.lgs. 25/2008).

4 mesi

Procedure accelerate

Termine per la decisione del giudice nelle procedure accelerate (art. 35-bis, co. 13, D.lgs. 25/2008).

12 sett.

Procedura di frontiera

Termine complessivo dalla registrazione della domanda alla decisione (art. 51, par. 2 Reg.; art. 35-ter, co. 5, D.lgs. 25/2008). Decorso il termine, il richiedente acquisisce il diritto d'ingresso nel territorio dello Stato.

Il rito e l'autonomia processuale degli stati membri

Secondo il Reg. (UE) 2024/1348, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali, in forza del principio di autonomia processuale. Tale autonomia è tuttavia condizionata: le modalità devono essere effettive e non devono rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività). Deve inoltre essere assicurata la tutela giurisdizionale piena, che include il diritto al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti e il diritto a farsi consigliare e difendere da un legale (CGUE, C-92/00; C-403/16; C-194/19).

Nel diritto nazionale, il D.L. 100/2026 ha ripristinato la **competenza monocratica** per tutte le decisioni sui procedimenti spettanti alle Sezioni specializzate per l'immigrazione dei tribunali distrettuali. Il D.L. 13/2017, conv. con L. 46/2017, aveva istituito le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE presso ogni Tribunale ordinario del luogo in cui hanno sede le Corti d'appello. La riforma del 2017 (c.d. "legge Minniti") ha disposto l'applicazione del rito camerale — originariamente collegiale, oggi monocratico — e ha contestualmente abolito la possibilità di proporre appello avverso le decisioni negative del giudice, rendendo così più snella la procedura.

Principio di Autonomia Processuale

Gli Stati membri disciplinano le modalità processuali, nel rispetto dei limiti di effettività e non eccessiva difficoltà nell'esercizio dei diritti UE.

Rito Camerale Monocratico

Il D.L. 100/2026 ha ripristinato la decisione monocratica per le Sezioni specializzate.

Patrocinio a Spese dello Stato

La tutela giurisdizionale piena include il gratuito patrocinio per i non abbienti e il diritto alla difesa tecnica, come riconosciuto dalla CGUE.

La competenza territoriale e i termini per proporre ricorso nel diritto nazionale

La competenza territoriale è attribuita alla sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, salvo le eccezioni previste per i ricorrenti accolti o trattenuti in strutture specifiche.

Regola Generale

È competente la sezione specializzata per l'immigrazione del tribunale distrettuale nella cui **circoscrizione ha sede l'autorità** che ha adottato il provvedimento impugnato.

Eccezione

Per i ricorrenti presenti in una **struttura di accoglienza governativa** (art. 1-sexies D.L. 416/1989) o nel sistema di protezione, ovvero **trattenuti in un centro** (art. 14 D.lgs. 296/1998), la competenza spetta alla sezione specializzata del tribunale distrettuale del luogo in cui ha sede la struttura o il centro.

La domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto soggettivo è proposta con **ricorso avverso il provvedimento delle Commissioni Territoriali**. Trattandosi di un giudizio di accertamento di un diritto soggettivo, il ricorrente asilo ha il **dovere di allegare i fatti costitutivi della sua pretesa**.

Il D.L. 100/2026 ha previsto tre distinti termini per impugnare il provvedimento della commissione territoriale:

⏱️ Termine Ordinario

30 giorni dalla notifica del provvedimento, a pena di inammissibilità.
Il termine è esteso a **60 giorni** qualora il ricorrente si trovi in un paese terzo (art. 35 bis, co. 2, d.lgs. 25/2008).

⚡ Procedure Accelerate

7 giorni per le procedure accelerate ai sensi dell'art. 67, par. 7, lett. a) del Reg. (UE) 2024/1348 (art. 35 bis. co. 2 bis, d.lgs. 25/2008).

🛂 Frontiera

5 giorni per le impugnazioni delle decisioni emesse all'esito delle procedure accelerate di frontiera (art. 35-ter D.lgs. 25/2008).

La fase introduttiva.

Il provvedimento notificato dalla competente Commissione territoriale deve essere reso nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se ciò non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo). La mancanza di traduzione determina l'invalidità del provvedimento. Tale vizio può essere fatto valere solo in sede di opposizione, ma può giustificare un ritardo nella proposizione del ricorso, rendendo impossibile rispettare il termine previsto a pena di inammissibilità. La mancata traduzione dell'atto può quindi rappresentare un valido motivo per la remissione in termini (*Cass. Sez. I, ord. 26 aprile 2023 n. 10936*).

Il ricorso (presentato nei termini sopra citati) è notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno presso la sola Commissione che ha adottato l'atto impugnato e, nei casi di cessazione o revoca, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. Il ricorso è trasmesso al pubblico ministero, che entro venti giorni stende le sue conclusioni rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status. Entro 20 giorni dalla notifica del ricorso, la Commissione mette a disposizione del giudice copia della domanda e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame, nonché le informazioni ex art. 8, co. 3 D.lgs. 25/2008 utilizzate ai fini della decisione. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito della documentazione.

La mancata traduzione dell'atto nella lingua del richiedente può costituire valido motivo per la remissione in termini, impedendo il decorso del termine a pena di inammissibilità (Cass. n. 10936/2023).

La trattazione e la decisione

Una volta regolarmente incardinato il ricorso, la trattazione è pensata per svolgersi in una sola udienza. L'impianto normativo — disciplinato dai co. 10 e 11 dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 — prevede l'udienza di comparizione delle parti come eccezionale. Sono previste tre ipotesi in cui l'udienza di comparizione è obbligatoria: videoregistrazione non disponibile; richiesta motivata dell'interessato se il giudice ritenga l'udienza essenziale; impugnazione fondata su fatti nuovi. Il giudice può inoltre fissare udienza quando ritenga di chiedere chiarimenti anche dopo aver visionato la videoregistrazione, o quando intenda disporre mezzi di prova.

Il Reg. (UE) 2024/1348 contiene poche indicazioni sullo svolgimento del processo, ma una di queste è di particolare rilievo: l'art. 67, par. 4 prevede che i ricorrenti «beneficiano di un servizio di interpretariato qualora tale udienza abbia luogo e una comunicazione adeguata risulti altrimenti impossibile». L'art. 67, par. 5 lega il principio di effettività alla traduzione dei documenti, prevedendo che il giudice «provvede alla traduzione dei documenti d'interesse che non siano già stati tradotti a norma dell'articolo 34, paragrafo 4», con possibilità di attingere a fondi pubblici. La **decisione** ha forma di **decreto monocratico ricorribile in cassazione**.

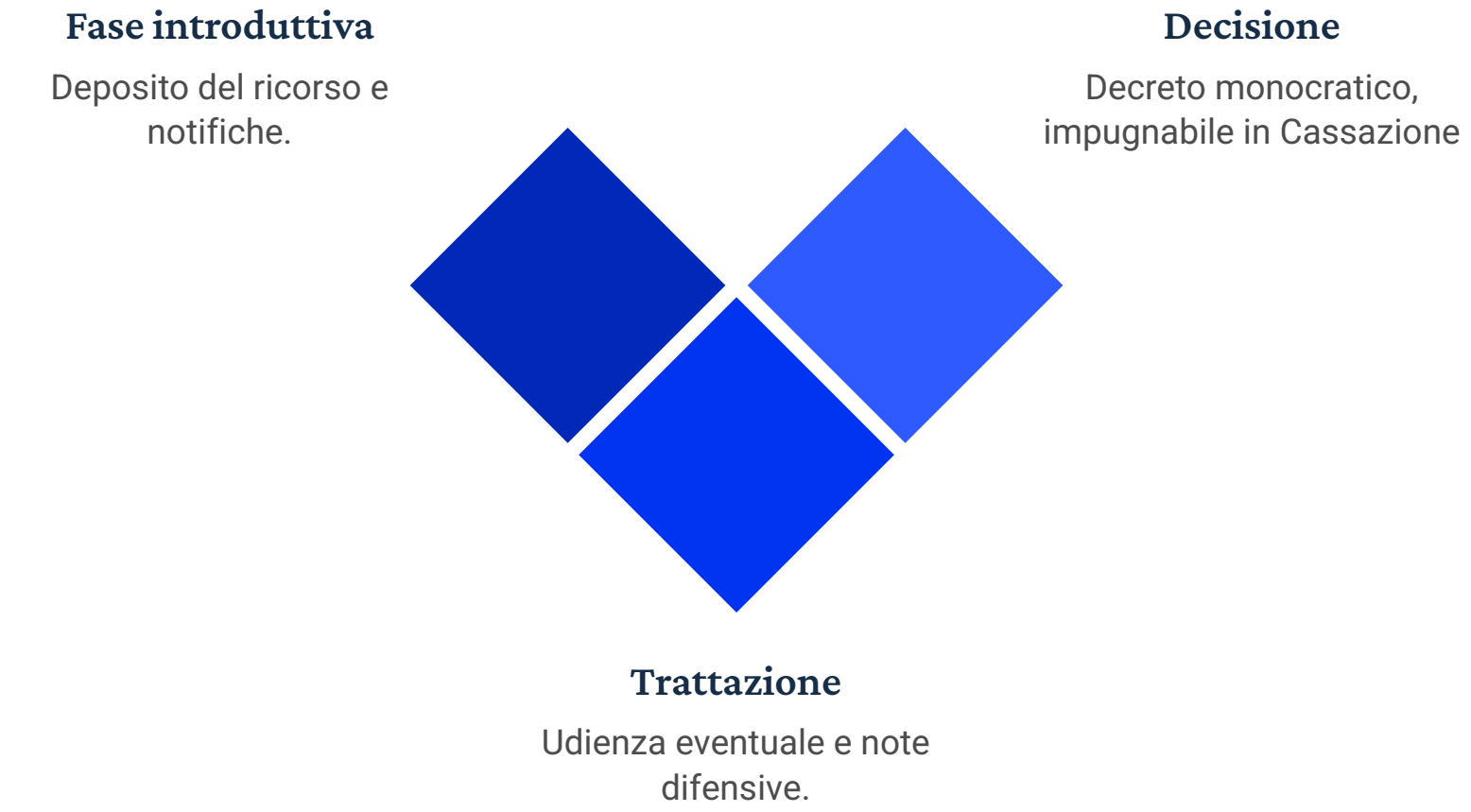

Il procedimento è strutturato per garantire celerità senza sacrificare il contraddittorio, con l'udienza di comparizione prevista come eccezione e la decisione adottata in forma di decreto monocratico.

La procedura di frontiera: rito speciale art. 35-ter, d.lgs. 25/2008

Le procedure di frontiera (Capo III Reg. Procedure) non sono richiamate nel Capo V sulla fase giurisdizionale: si applicano quindi le norme generali degli artt. 67-69 Reg. (UE) 2024/1348. L'art. 51, par. 2 impone che tutte le fasi siano completate entro 12 settimane dalla registrazione della domanda. L'art. 35-ter D.lgs. 25/2008 (come modificato dal D.L. 100/2026) prevede un rito autonomo per le controversie in materia di protezione internazionale nella procedura di frontiera.

Recependo tale indicazione, l'art. 35-ter D.lgs. 25/2008 — nella formulazione introdotta dal D.L. 100/2026 — prevede un rito autonomo per le controversie in materia di protezione internazionale nella procedura di frontiera. Il termine perentorio per la proposizione del ricorso è di **cinque giorni** decorrenti dalla notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo automatico, tranne nel caso in cui il ricorrente sia un minore straniero non accompagnato. Il ricorso è immediatamente notificato, a cura della cancelleria, alla Commissione territoriale e al pubblico ministero, i quali nei successivi cinque giorni possono depositare note difensive. La Commissione rende disponibili il verbale di audizione e tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame. All'esito dell'istruttoria, il giudice adotta il decreto entro il termine di dodici settimane dalla data di registrazione della domanda, «sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio».

Caratteristiche del Rito

Termine perentorio

5 giorni dalla notificazione per proporre ricorso

Effetto sospensivo

Il ricorso **NON** ha effetto sospensivo automatico.
Eccezione: minore straniero non accompagnato

Decisione

Il giudice adotta il decreto entro **12 settimane** dalla registrazione, «sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio»

Il Procedimento

01

Proposizione del ricorso

Entro **5 giorni** dalla notificazione (termine perentorio)

02

Notifica immediata a cura della cancelleria

Alla Commissione territoriale e al pubblico ministero

03

Entro 5 giorni

Commissione e PM possono depositare note difensive; la Commissione rende disponibili il verbale di audizione e tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame

04

Entro 12 settimane dalla registrazione

Il giudice adotta il decreto

⚠ Il termine di dodici settimane ha natura meramente ordinatoria, ma il suo superamento produce un effetto giuridico rilevante: la persona acquista il diritto di rimanere nel paese ospitante e le è rilasciato il documento ai sensi dell'art. 4, co. 4, D.lgs. 142/2015.

L'effetto sospensivo dell'Impugnazione: il diritto di rimanere

A norma dell'art. 68, par. 2 Reg. (UE) 2024/1348, il richiedente protezione internazionale e la persona soggetta a revoca hanno diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro «fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo» e, se esercitano tale diritto entro il termine stabilito, «nelle more dell'esito del ricorso». L'art. 68, par. 1 esprime tale diritto in termini di **sospensione automatica degli effetti della decisione di rimpatrio**: finché la persona è titolare del diritto di rimanere, o comunque autorizzata dal giudice a rimanere, ogni procedimento diretto al rimpatrio è privo di effetto.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno sottolineato come i principi sanciti dalla normativa europea e dalla disciplina interna impongano di considerare **regola generale la sospensione automatica**, quale applicazione del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale previsto dagli artt. 47 CDFUE, 6 e 13 CEDU, rivestendo le ipotesi di deroga natura eccezionale da interpretare in modo rigoroso e restrittivo (*Cass. Sez. Un., n. 11399/24*).

Nel diritto interno, l'art. 35-bis, co. 3 D.lgs. 25/2008 — come riformato dal D.L. 100/2026 — contiene per le eccezioni al diritto di rimanere un rinvio diretto all'art. 68, par. 3 Reg. Procedure.

> «Le ipotesi di deroga alla sospensione automatica rivestono natura eccezionale e devono essere interpretate in modo rigoroso e restrittivo» — **Cass. Sez. Un., n. 11399/24**

Le eccezioni alla sospensione automatica

A fronte della regola generale della sospensione automatica posta nel par. 2 dell'art. 68 del Reg., il successivo par. 3 pone una serie di eccezioni in cui la proposizione del ricorso non produce la sospensione automatica del provvedimento impugnato. Come si comprende dall'elenco delle eccezioni, tenuto conto della vastissima area di applicazione dell'esame accelerato o della procedura di frontiera, il rapporto fra eccezione e regola appare nella pratica sovvertito.

1

Procedure Accelerate e di Frontiera (lett. a)

Decisione di rigetto per infondatezza o manifesta infondatezza ad esito di procedura accelerata o di frontiera, comprese quelle relative ai minori non accompagnati ex art. 42, par. 3 Reg. La deroga postula la corretta applicazione della procedura «in tutte le sue articolazioni» (Cass. Sez. Un., n. 11399/24).

2

Inammissibilità (lett. b)

Decisione di rigetto per inammissibilità ex art. 38, par. 1, lett. a), d) o e), o art. 38, par. 2, tranne nel caso in cui il richiedente sia un minore non accompagnato soggetto alla procedura di frontiera.

3

Ritiro Implicito e Domande Reiterate (lett. c-d)

Decisione di rigetto per ritiro implicito (lett. c) e decisione di rigetto della domanda reiterata per infondatezza o manifesta infondatezza (lett. d).

4

Revoca della Protezione (lett. e)

Decisione di revoca della protezione internazionale ex art. 14, par. 1, lett. b), d) o e), oppure art. 19, par. 1, lett. b), del Reg. (UE) 2024/1347.

In tutte queste ipotesi, non vi è diritto di rimanere, ma può esservi un'eventuale autorizzazione a rimanere sulla base di una valutazione del caso concreto da parte del giudice.

L'autorizzazione a rimanere: presupposti e rito

L'art. 68, par. 4 Reg. (UE) 2024/1348 attribuisce al giudice la facoltà di autorizzare il richiedente o la persona soggetta a revoca a rimanere nel territorio nelle more del ricorso.

I Presupposti

Fumus boni iuris

Valutato considerando non solo elementi relativi alla protezione internazionale, ma anche alla protezione complementare. Rilevano profili di vulnerabilità, radicamento sul territorio e ulteriori presupposti della protezione complementare, anche in assenza di plausibili timori di persecuzione.

Periculum in mora

Valutato in base al rischio di interruzione del percorso di radicamento e di lesione dei diritti fondamentali conseguente all'espulsione. A titolo esemplificativo«Gravi e circostanziate ragioni» sussistono verosimilmente se la persona sta lavorando regolarmente.

Il Rito

01

Istanza

Proposta a pena di inammissibilità con il ricorso introduttivo (art. 35-bis, co. 4 D.lgs. 25/2008); sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato nelle more della decisione.

02

Entro 3 giorni dalla notificazione

Il Ministero dell'interno può depositare note difensive.

03

Entro i 3 giorni successivi

La parte ricorrente può depositare note di replica.

04

Entro 10 giorni dal deposito delle note

Il giudice decide con decreto, comunicato dalla cancelleria anche alla parte non costituita.

⚖️ **Note procedurali:**

- Il procedimento si conclude entro **16 o 13 giorni** dal deposito dell'istanza.
- Non è prevista udienza; può essere disposta solo se lo scambio di note scritte non appaia sufficiente.
- La decisione è comunicata dalla cancelleria anche alla parte non costituita.
- **Non è previsto reclamo.**

Il rito della procedura alla frontiera: autorizzazione a rimanere

L'art. 35-ter prevede una disciplina specifica quando si impugna il rigetto di una domanda di protezione esaminata con procedura di frontiera. La proposizione del ricorso **NON sospende** l'efficacia esecutiva della decisione impugnata (eccezione: minore non accompagnato).

L'Istanza di Autorizzazione a Rimanere

Deposito a pena di inammissibilità

L'istanza deve essere depositata unitamente al ricorso, da proporsi entro 5 giorni, (co. 2 art. 35-ter). Il mancato rispetto di tale modalità determina l'inammissibilità dell'istanza stessa.

Contenuto dell'istanza

L'istanza deve contenere gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda, con adeguata motivazione a sostegno della richiesta di autorizzazione.

Divieto di allontanamento

Il richiedente non può essere allontanato: **(1)** dalla notifica della decisione della Commissione fino alla scadenza del termine per formulare l'istanza; **(2)** nelle more della decisione giudiziale, se l'istanza è proposta unitamente al ricorso.

Il Procedimento

01

Notifica immediata

Il ricorso è **immediatamente notificato** a cura della cancelleria alla Commissione territoriale e al pubblico ministero.

02

Entro 5 giorni

La Commissione territoriale e il PM possono depositare **note difensive**. La Commissione rende disponibili il verbale di audizione e tutta la documentazione acquisita. *A differenza dell'art. 35-bis, non è previsto un termine per repliche della parte ricorrente.*

03

Entro 10 giorni

Alla scadenza del termine per le note difensive, il giudice decide con **decreto motivato** nei successivi dieci giorni.

Effetti dell'Accoglimento

✅ Se l'istanza è accolta

Il ricorrente **NON** è autorizzato a entrare nel territorio nazionale, né gli è rilasciato il documento avente valore di titolo di soggiorno. È obbligato a rimanere nei luoghi di cui all'art. 54, par. 3 Reg. Procedure fino alla scadenza delle **12 settimane** dalla registrazione, o comunque fino alla decisione se antecedente.

⏳ Scadenza delle 12 settimane senza decisione

Se alla scadenza del termine di dodici settimane non è stata adottata la decisione, il richiedente è **autorizzato a entrare nel territorio nazionale** e gli è rilasciato il documento di cui all'art. 4, co. 4, D.lgs. 142/2015.

La procedura di revoca della protezione internazionale

Il Capo IV Reg. Procedure (artt. 65-66) disciplina la revoca dello status già riconosciuto. Il presupposto attivante è la sopravvenienza di «nuovi elementi o risultanze» che facciano ipotizzare motivi per riconsiderare il diritto alla protezione (art. 65). Nel diritto interno, la competenza spetta alla **Commissione nazionale per il diritto d'asilo** (art. 33 D.lgs. 25/2008).

La Procedura Amministrativa

01

Informazione scritta

L'interessato è informato per iscritto che la Commissione nazionale «procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento della protezione internazionale», con indicazione dei motivi che possono condurre alla revoca.

02

Diritto di difesa

L'interessato ha diritto di esporre le proprie ragioni — ossia i motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato — sia mediante **colloquio personale** sia mediante **dichiarazione scritta**.

03

Decisione della Commissione

All'esito del procedimento, la **Commissione nazionale per il diritto d'asilo** adotta la decisione con cui revoca o meno lo status di protezione internazionale.

Il Ricorso Giurisdizionale

Impugnazione

Avverso la decisione di revoca è ammesso ricorso giurisdizionale ex **art. 35 D.lgs. 25/2008**, da proporsi secondo la procedura di cui all'**art. 35-bis**.

Effetto sospensivo

La proposizione del ricorso **NON sospende** l'efficacia esecutiva del provvedimento nei casi ex art. 68, par. 3 Reg. (UE) 2024/1348: revoca disposta ex art. 14, par. 1, lett. b), d) o e), o art. 19, par. 1, lett. b), Reg. (UE) 2024/1347; ipotesi di **esclusione**; motivi di **sicurezza nazionale o ordine pubblico**. In tali casi, la persona destinataria del provvedimento non ha diritto a rimanere nel territorio.

Autorizzazione a rimanere

Nelle ipotesi in cui il ricorso non sospende l'efficacia esecutiva, il ricorrente può chiedere di essere **autorizzato a rimanere** mediante apposita istanza da proporsi, **a pena di inammissibilità**, contestualmente al ricorso introduttivo.

Il ricorso per cassazione

Il D.L. 13/2017 ha eliminato il grado d'appello, mantenendo il diritto di proporre ricorso per cassazione avverso le decisioni di primo grado. La competenza è attribuita alla prima sezione civile della Corte suprema.

I termini e le condizioni

Termine

30 giorni dalla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita.

Procura alle liti

Conferita a pena di inammissibilità in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato. Il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima.

Decisione della Corte

In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro **6 mesi** dal deposito del ricorso.

L'istanza di sospensione

Quando

Entro 5 giorni dal deposito del ricorso in Cassazione, il ricorrente che abbia visto rigettata la domanda di protezione può chiedere al Tribunale a quo la sospensione degli effetti del decreto e il ripristino della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione (art. 35-bis, co. 13 D.lgs. 25/2008).

Presupposto e giudice competente

Il giudice dispone la sospensione «quando sussistono fondati motivi». Il giudice competente è il «giudice che ha pronunciato il decreto impugnato».

Il Procedimento in Sintesi

1

Decreto di Primo Grado

Decreto monocratico emesso dalla Sezione Specializzata del Tribunale.

2

Istanza di Sospensione

Entro 5 giorni dal deposito del ricorso in Cassazione, possibile istanza di sospensione al Tribunale a quo per fondati motivi.

3

Ricorso in Cassazione

Termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto. Decisione della Corte entro 6 mesi dal deposito.

Sintesi e Quadro d'Insieme

Il sistema della fase giurisdizionale della protezione internazionale, così come ridisegnato dal Reg. (UE) 2024/1348 e recepito nel diritto italiano attraverso il D.L. 100/2026, si articola attorno al principio cardine dell'effettività della tutela. Tale principio si declina in ogni aspetto del processo: dalla garanzia di un esame completo di fatto e diritto in primo grado, all'interpretariato e alla traduzione dei documenti, fino alla regola generale della sospensione automatica degli effetti del provvedimento impugnato, temperata da un sistema di eccezioni tassative che nella pratica risultano assai estese.

Il quadro normativo interno si caratterizza per la competenza monocratica delle Sezioni Specializzate, l'eliminazione del grado d'appello, la previsione di termini differenziati a seconda del tipo di procedura (ordinaria, accelerata, di frontiera) e la disciplina speciale dell'art. 35-ter per le procedure di frontiera, con il termine complessivo di dodici settimane dalla registrazione della domanda. La procedura di revoca segue le stesse garanzie del procedimento ordinario, con le modifiche introdotte dal D.L. 100/2026 in ordine all'effetto sospensivo. Il ricorso in Cassazione rimane l'unico grado di impugnazione successivo al primo, con la possibilità di chiedere al Tribunale a quo la sospensione del decreto nelle more della decisione della Suprema Corte.

Effettività della Tutela

Nucleo del sistema: esame completo di fatto e diritto, interpretariato, traduzione documenti, patrocinio a spese dello Stato.

Sospensione Automatica

Regola generale ex art. 68, par. 2 Reg., con eccezioni tassative per procedure accelerate, frontiera, domande reiterate e revoca.

Sezioni Specializzate

Competenza monocratica, rito camerale, nessun appello: decisione impugnabile direttamente in Cassazione entro 30 giorni.

Procedura di Frontiera

Rito speciale ex art. 35-ter: termine perentorio di 5 giorni, nessuna sospensione automatica (salvo minori), 12 settimane complessive.